



Città di Castenaso
Città Metropolitana di
Bologna



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**Area Innovazione
Servizi al Cittadino**
Piazza R. Bassi, 1
40055 Castenaso (BO)

Appalto per la fornitura di un servizio di migrazione al cloud di applicativi software Contabilità finanziaria e bilancio, Protocollo informatico, Conservazione documentale, Atti e Segreteria, Albo e trasparenza nell'ambito del PNRR - M1C1 – Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni

CUP: E91C22000420006

CIG: _____

tra

Il Comune di Castenaso (d'ora in avanti Amministrazione o Stazione Appaltante)

con sede legale in Castenaso (BO) – Piazza Bassi 1

01065340372 P.IVA: 00531431203

e

ADS Automated Data Systems S.p.A. (d'ora in avanti Fornitore o Appaltatore)

con sede legale in Bologna – via della Liberazione, 15

CF e P.IVA: 00890370372

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO

Art.1 Premesse e finalità

Del presente affidamento è parte il Comune di Castenaso (d'ora in avanti anche "Amministrazione") in qualità di "Soggetto attuatore", che il Fornitore dichiara di ben conoscere, unitamente a tutti gli atti, i documenti, e alle altre FAQ relative all'Avviso 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali.

Le parti danno atto che:

1. Il Comune di Castenaso ha presentato istanza di finanziamento in data 10/06/2022 all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Comuni (Aprile 2022), finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, pubblicato in data 19/04/2022 sulla piattaforma <https://padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM del 30/06/2022 - numero 28-2/2022-PNRR. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
2. **Il presente contratto è stato affidato con determinazione n. ____ del __/__/2024;**
3. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti: allegato tecnico, offerta economica, atto di nomina a responsabile del trattamento.
4. Completano le premesse e le finalità quanto stabilito all'Art. 1 dell'allegato tecnico qui interamente richiamato e parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. L'affidamento - in coerenza con quanto esplicitato nelle Premesse - ha per oggetto la fornitura di un servizio di migrazione al cloud di applicativi software Contabilità finanziaria e bilancio, Protocollo informatico, Conservazione documentale, Atti e Segreteria, Albo e trasparenza (d'ora in avanti solo "forniture") nell'ambito del PNRR - M1C1 – Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni, pubblicato su piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/> in data 19/04/2022, necessari all'aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud da una configurazione di tipo "IaaS non qualificato" ad una soluzione di tipo SaaS.
2. Le forniture sono dettagliatamente descritte nell'Allegato Tecnico, allegato 2 al presente contratto.
3. I servizi che beneficeranno dell'aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud del Comune di Castenaso, così come dichiarato tramite la "Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 'Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni (Aprile 2022)' - M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU", presentata dal Comune di Castenaso, sono i seguenti:
 - PROTOCOLLO
 - ALBO PRETORIO
 - CONTABILITA' E RAGIONERIA
 - GESTIONE ECONOMICA
 - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
 - TRASPARENZA
 - ORDINANZE

Art. 3 Disposizioni sui dati

A. SICUREZZA DEI DATI

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto segue:
 - a. essere qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, o, in alternativa essere qualificati nel Market Place di AgID;

- b. restare qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, per l'intera durata dell'affidamento;
 - c. essere conforme a una serie di requisiti organizzativi, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità fissati dalle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 e 307 ACN. Questo rientra nella strategia Cloud della Pa delineata da AgID in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale per l'Informatica Pubblica per favorire l'adozione del modello del Cloud Computing nelle Amministrazioni italiane;
 - d. erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o della Unione Europea (Ai sensi dell'Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
 - e. impedire il trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi terzi esterni all'Unione Europea in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del "Titolare del Trattamento dei Dati", del Comune di Castenaso, sull'esistenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte del Paese terzo, né per verificare a tutti gli effetti la compliance del CSP (Cloud Service Provider) alla normativa;
 - f. garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure, procedure ed apparati finalizzati all'adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery;
2. Per una maggiore garanzia della sicurezza dei dati gestiti attraverso la soluzione, il Comune deve poter avere o eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati.
 3. I dati rimangono di proprietà del Comune, il quale ne deve tornare in pieno possesso in caso di risoluzione dell'affidamento di servizio.
 4. L'Appaltatore deve fornire la completa documentazione del DBMS utilizzato dalla soluzione (descrizione delle tabelle e dei campi e loro relazioni) e provvedere periodicamente all'aggiornamento di tale documentazione.
 5. Nel caso in cui al Fornitore subentri altro operatore economico (per scadenza del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), il Fornitore dovrà collaborare con il subentrante per garantire una rapida migrazione, fornendo al subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. Non devono essere quindi messe in opera possibili strategie di Lock-in e per tale motivo il Fornitore della soluzione in oggetto dichiara con la sottoscrizione del presente contratto l'effettiva disponibilità a favorire la migrazione della intera banca dati dei Comuni in caso di cambio fornitore.
 6. Deve essere possibile per il Comune poter eseguire dump periodici della intera banca dati nella sua titolarità.

Art. 4 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio

1. Per quanto concerne gli obblighi di assistenza, manutenzione e continuità del servizio è fatto rinvio all'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 5 Fasi di realizzazione del progetto

il Fornitore si obbliga a quanto segue:

A. AVVIO DEL SISTEMA

1. Nella fase di avvio del sistema il Fornitore dovrà garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni di seguito elencate: installazione/attivazione della piattaforma presso l'infrastruttura del Fornitore; conversione e migrazione dei dati pregressi e dei software per la relativa gestione sull'infrastruttura i cloud.
2. La fase di avvio dovrà essere completata entro il 31.03.2025 e, solo per cause di forza maggiore e dopo

autorizzazione del RUP, le attività potranno proseguire oltre tale termine, ma dovranno in ogni caso concludersi entro il 30.04.2025.

3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici del Comune. Potranno essere concordati tra le parti interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici. Il Fornitore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni del Comune e tali attività non comporteranno per il Comune alcun onere aggiuntivo.
4. Il Comune, qualora necessario, si impegna a garantire l'accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata dal RUP con il Fornitore.
5. Le attività di avvio del sistema, così come tutte le attività previste dal presente contratto, non dovranno interrompere le normali attività lavorative svolte dal personale del Comune. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare un piano di attività entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto contenente il crono-programma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime le funzionalità dell'applicativo installato e configurato. Il piano è approvato dal RUP dell'Appalto, il quale potrà fornire prescrizioni alle quali l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi.

B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

1. All'esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. Il processo di migrazione al cloud di applicativi software si intende concluso con esito positivo al momento in cui viene completata la migrazione di tutti gli applicativi e dati che sottendono tutti i servizi indicati nel piano di migrazione con specifico riferimento all'articolo 2 dell'Allegato Tecnico. A tal fine il Fornitore si obbliga a produrre un verbale di conformità.
2. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dall'Amministrazione ed è tesa a verificare la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente affidamento e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità tecniche specificate nell'Offerta economica e nell'Allegato Tecnico, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale. In particolare, il processo di verifica prevede:
 - a. Verifica del Fornitore Qualificato
 - Documentazione richiesta all'Appaltatore:
 - Riferimento al CSP qualificato dove il servizio SaaS qualificato viene erogato con specifico riferimento alla soluzione qualificata AgID utilizzata per la migrazione sotto forma eventualmente di addendum che certifichi la soluzione qualificata AgID di cui sopra.
 - Riferimento al Marketplace Agid per l'Appaltatore: link (URL) al servizio selezionato e utilizzato come destinazione della migrazione.
 - b. Verifica dell'utilizzo del sistema SaaS in esercizio
 - Oggetto di questa verifica è attestare che la destinazione utilizzata per la migrazione sia utilizzata e completa con tutte le informazioni. La verifica verrà condotta tramite contatto diretto con l'Appaltatore, nel quale verranno richieste attività sincrone di verifica sui sistemi. L'Amministrazione provvederà a fissare un appuntamento, in video-call o in sito, per poter procedere alla verifica. L'Appaltatore dovrà partecipare all'incontro premurandosi di avere a disposizione un utente del software migrato in grado di mostrare l'utilizzo del sistema SaaS di destinazione.
 - c. Verifica sulla accessibilità dei servizi: se il servizio oggetto di migrazione è raggiungibile pubblicamente su rete internet, si richiede di fornire l'URL (indirizzo) a cui poter accedere per poterlo visionare e la lista degli indirizzi ip pubblici utilizzati nella piattaforma. Qualora non sia accessibile pubblicamente, si richiede di fornire gli indirizzi ip o url attraverso i quali si accede attraverso rete privata.

- d. Verifica sull'attivazione in produzione: a conclusione del processo di migrazione tutti i servizi migrati devono essere attivi in ambiente di produzione.
3. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del RUP, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli.

C. EXIT MANAGEMENT

1. A fine affidamento, il Fornitore presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture, coordinandosi, ove necessario o richiesto, con il nuovo contraente (cd. fase di Exit management).
2. L'Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi pattiziamente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui all'affidamento e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato tutti gli strumenti e competenze necessari ad un efficace subentro nei servizi in questione.
3. Per tale ragione, il Fornitore si impegna a favore del Comune e del Fornitore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.
4. A tal fine, a seguito di richiesta del RUP, il Fornitore si impegna a trasmettere un piano di subentro almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Le attività previste nel piano di subentro dovranno terminare entro la scadenza del termine contrattuale.
5. La fase di Exit Management, disciplinata dal piano di subentro, contempla almeno i seguenti aspetti:
 - a. fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
 - b. gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
 - c. definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al contraente che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
 - d. trasferimento knowledge base da sistemi di Trouble Ticketing;
 - e. trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema informativo;
 - f. consegna di una copia della banca dati e della relativa documentazione ad intervalli regolari da concordare con il RUP durante tutta la validità del contratto
6. Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:
 - a. fase di programmazione del passaggio di consegne;
 - b. predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);
 - c. riunione preparatoria con il personale tecnico del Comune;
 - d. fase di affiancamento;
 - e. consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
 - f. effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;
 - g. training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi decadimenti di qualità.

TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura

Art. 7 Obblighi e condizioni

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE

1. Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta al RUP, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.

2. Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l'unico interlocutore e referente del RUP (RUP) e, ove necessario, del Responsabile di Progetto del Comune e dei loro assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.
3. Per la fase del progetto relativa alla migrazione dei servizi il Fornitore dovrà indicare altresì un responsabile della fase di migrazione dei servizi che può coincidere con il Responsabile di Progetto.
4. Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti, garantite dall'Appaltatore che li ha individuati e designati a tale scopo.

B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche a:
 - a. effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
 - b. predisporre e fornire tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione a corredo che sarà esibita dietro richiesta, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza informatica di dati ed informazioni e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
 - c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal RUP.
 - d. comunicare tempestivamente al RUP le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
 - e. fornire un recapito cellulare ed email del Responsabile di Progetto.
 - f. comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale il RUP potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. Il RUP, accertata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento

delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali appaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del contratto loro affidato.

E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Il Fornitore resterà proprietario delle infrastrutture e degli applicativi software utilizzati per l'erogazione del servizio richiesto.
2. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà del Comune.
3. Restano altresì di proprietà del Comune i documenti elettronici versati in conservazione.

F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti del Comune un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata ad essi, il RUP dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l'indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 10 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevato il Comune rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
4. Fermi, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dal Comune, nonché di corrispondere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso della soluzione hardware/software o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile del RUP ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:
 - a. procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
 - b. sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l'accertata violazione.

G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il RUP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il

presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8 Durata

1. L'affidamento ha una durata di **36 mesi** a decorrere dalla data di attivazione del sistema in cloud. Non è previsto il rinnovo.

Art. 9 Importo della fornitura

1. L'importo dell'affidamento è di euro _____ al netto di IVA 22%, così suddivisi:
 - a. Migrazione euro _____
 - b. Canone Cloud 36 mesi: euro _____
 - c. Canone Servizi 36 mesi: euro _____

Art. 10 Pagamenti e Fatturazione

1. Il pagamento dell'importo contrattuale relativo alle voci a. e b. avverrà solo a seguito dell'asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati da parte del soggetto terzo incaricato da DTD. Per quanto riguarda la voce b., a seguito dell'asseverazione con esito positivo, verrà fatturata la quota relativa all'annualità 2025 (o alle due annualità 2025 e 2026 qualora l'asseverazione si consegua nel 2026) mentre successivamente la fatturazione avverrà con cadenza annuale;
2. Il pagamento della voce c. avverrà frazionato annualmente con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno solare di validità del contratto, previa presentazione della fattura elettronica all'Ente;
3. **Il fornitore provvederà ad emettere fattura reattivamente alle voci a. e b. solo dopo l'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e a seguito dell'asseverazione** di cui al comma precedente;
4. Le fatture dovranno necessariamente recare i seguenti dati: CUP E91C22000420006 - CIG: _____ e dovranno essere intestate a "Comune di Castenaso" – Piazza Raffaele Bassi 1 – 40055 Castenaso (BO), CF: 01065340372 P.IVA: 00531431203 – Codice Univoco Fatturazione UFNQ9I" e dovranno essere trasmesse esclusivamente nel formato fattura elettronica XML come da DM n. 55 del 03/04/2013 attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Si precisa che nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - M 1. C 1. I 1.2 (Missione Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione, Investimento Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud).
6. Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
7. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. Gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sopracitata, si applicano anche agli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese e l'Appaltatore, qualora abbia notizia

dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 12 Modifiche e varianti in corso d'opera.

1. Le parti convengono che le modifiche e le varianti in corso d'opera siano ammissibili alle condizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36 del 2023 che costituisce la disciplina cui esse hanno inteso fare convenzionalmente riferimento se ed in quanto compatibile.
2. Per effetto di quanto sopra convenuto, l'Amministrazione si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
 - a. la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto dell'Affidamento fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 120 del D.lgs. n. 36 del 2023, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
 - b. limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare l'Affidamento, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

Art. 13 Divieto di cessione dell'Affidamento – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'affidamento sarà risolto di diritto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito le parti applicano convenzionalmente quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del D.lgs. n. 36 del 2023.

TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR

Art. 14 Obblighi derivanti dal PNRR

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:
 - a. osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di “*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
 - b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
 - c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
 - d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.
2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile applicabili, conformemente a quanto

previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

3. Per il comune, il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano, se e nella misura in cui tale perdita sia direttamente ed esclusivamente imputabile al Fornitore per impossibilità soggettiva di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 15 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

1. Con riferimento alla misura 1.2, in virtù del documento recante: *“Allegato 4 Versione n. 2 - Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33”* in relazione alla Misura 1.2 le parti danno atto della necessità di valutare la compilazione delle schede 3, 6 e 8 della *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*.

Art. 16 Parità di genere e generazionale

1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.

Art. 17 Obblighi in caso di sub-affidamento

1. Il Fornitore si obbliga a far rispettare ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.

TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Art. 18 Danni e responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.
2. Il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, al Comune ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 19 Penali

1. L'**inadempimento** degli obblighi posti a carico dell'Appaltatore dal presente atto comporta l'applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del Codice civile.
2. La **penale per inadempimento** viene stabilita nella **misura del 10% (in lettere dieci per cento) dell'importo contrattuale** e viene disciplinata come segue:
 - l'inadempimento sussiste quanto l'Appaltatore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte così come precisate nell'allegato tecnico al contratto;
 - la penale è dovuta dal momento dell'inadempimento ascrivibile all'Appaltatore;
 - in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del Codice civile;
 - a seguito del verificarsi dell'inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d'ora determinati ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
- Sono inoltre previste in particolare le seguenti penali:
 - Mancato ripristino delle funzionalità in caso di segnalazione da parte del Committente nei termini previsti dall'Art. 3 dell'Allegato Tecnico al contratto: € 90,00 per ogni episodio.
3. In caso di **ritardo**, la penale è quantificata ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 in misura giornaliera pari all'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

4. Nel caso di **violazione degli obblighi** previsti dal Titolo 3 del presente documento - obblighi **specifici per il PNRR** - si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. In caso di violazione dell'obbligo di produrre la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zovovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
 - b. In caso di violazione dell'obbligo di produrre la certificazione di cui all'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021, è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zovovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - c. In caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille (in lettere uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.
5. Complessivamente le penali non possono superare il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Il superamento di tale ammontare comporta la risoluzione di diritto del Contratto.
6. L'accettazione da parte dell'Amministrazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la responsabilità in capo all'appaltatore per danni subiti dall'Amministrazione a seguito della mancata erogazione del finanziamento

Art. 20 Garanzie

1. In ogni caso, il Fornitore che affida la fornitura dei servizi a terzi, anche qualora autorizzato dall'Amministrazione, è ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente affidamento di fornitura e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

Art. 21 Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
 - a. giusta causa;
 - b. mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
 - c. reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione dell'Affidamento non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
 - b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte

dell'Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Affidamento in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 123 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Definizione delle controversie

1. Per le controversie derivanti dal contratto è ritenuto quale foro elettivamente ed esclusivamente competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 23 Pantouflage

1. Il Fornitore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 24 Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto nel presente Affidamento si fa riferimento al D.lgs. n. 36 del 2023, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e a tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

Art. 25 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy e del Regolamento UE 2016/679, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Affidamento sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento.
4. Il Fornitore è nominato, con atto separato, Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione delle forniture

nel quadro dell'esecuzione dell'affidamento con il titolare (Allegato 3).

Art.26 Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:
 - Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente affidamento e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
 - Categorie particolari di dati personali (cd. Dati sensibili di cui all'art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679): i dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
 - Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
 - Diritti del Fornitore - Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione dell'Affidamento ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
2. Si precisa, altresì, che l'Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 27 Clausole di chiusura

1. Il Responsabile della sicurezza informatica e accessibilità dei dati del Comune è il Responsabile dell'Area Innovazione e Servizi al Cittadino.
2. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente affidamento può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
3. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo della PEC presso l'indirizzo PEC del Comune.
4. Il Fornitore è informato delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di comportamento e del vigente PIAO, impegnandosi al pieno rispetto di quanto stabilito, consapevole che la violazione può dar corso alla risoluzione del contratto.
5. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
6. Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta previsione di cui all'art.15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 è assolta da ADS S.p.A. mediante versamento effettuato con modello F24, conservando la relativa documentazione ai fini dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n. 642 del 1972).
7. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986, Tariffa - parte II. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Art. 28 Allegati

Sono allegati al presente affidamento:

1. Allegato 1 - Offerta economica

2. Allegato 2 - Allegato Tecnico
3. Allegato 3 - Nomina responsabile esterno trattamento dati

Per l'Appaltatore

Per il Comune di Castenaso
Dott.ssa Chiara Bergamini

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore, previa lettura puntuale, approva singolarmente e specificatamente mediante sottoscrizione, ciascuna delle seguenti clausole, che seguono:

- 1) Art. 6 Obblighi e condizioni
- 2) Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari
- 3) Art. 12 Modifiche e varianti in corso d'opera.
- 4) Art. 13 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
- 5) Art. 14 Obblighi derivanti dal PNRR
- 6) Art. 15 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)
- 7) Art. 16 Parità di genere e generazionale
- 8) Art. 17 Obblighi in caso di sub-affidamento
- 9) Art. 18 Danni e responsabilità
- 10) Art. 19 Penali
- 11) Art. 20 Garanzie
- 12) Art. 21 Recesso

Per l'Appaltatore

Firmato digitalmente